



Le società *holding*
e
il diritto alla detrazione dell'IVA

settembre 2011



SOMMARIO

Premessa	3
1. La soggettività passiva delle società holding	6
2. Le società holding e la detrazione dell'iva	8
3. I dividendi percepiti dalla holding	16
4. Le "management fee" per la gestione e il coordinamento delle società partecipate	17
5. I finanziamenti erogati alle partecipate	19
6. La detrazione dell'imposta assolta sui servizi relativi all'acquisto di partecipazioni	24
7. Cessione di partecipazioni.....	25
8. Applicazione separata dell'imposta	29
9. Conclusioni	32



PREMESSA

Il tema della spettanza del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di beni e servizi da parte di società *holding* costituisce oggi un punto oggetto di dibattito da parte di autorevole dottrina, dei giudici comunitari e nazionali.

Con il presente elaborato si intende analizzare il regime di detrazione dell'imposta, sia con riferimento a quelle società *holding* aventi quale oggetto principale della propria attività l'assunzione di partecipazioni in altre imprese nonché la relativa gestione e l'espletamento di tutte le attività ausiliarie, strumentali, connesse o accessorie all'attività principale¹, sia con riferimento alle cosiddette "*holding miste*", società il cui oggetto sociale prevede anche lo svolgimento di un'attività di produzione e scambio di beni ovvero di prestazioni di servizi diversi da quelli di mera gestione delle partecipazioni.

Il presente elaborato è frutto del lavoro della Commissione IVA dell'Ordine di Roma. Le tesi qui riportate non impegnano in alcun modo il Consiglio dell'Ordine di Roma né i suoi componenti.

Alla redazione del presente elaborato hanno partecipato i seguenti componenti della Commissione IVA:

- Giovanni B. Calì (Presidente)
- Marisa Calcagni (Vice-presidente)
- Maurizio De Luca
- Alessandra Di Salvo
- Massimo Droghieri
- Luca Marchetti
- Pierpaolo Maspes

¹ Si tratta delle c.d. *holding* gestionali, di cui al codice Atecofin 2007 n. 70.10.00 (cfr. Circolare *Assoholding* n. 2 del 22 aprile 2008, n. 113/ST/08/DT/dp).



- Nicoletta Mazzitelli
- Emanuele Pastore
- Alberto Santi
- Daniele Stelluti
- Marco Tabellini

Particolari ringraziamenti vanno a Nicoletta Mazzitelli che ha coordinato il lavoro della Commissione ai fini della redazione del presente elaborato.



1. La soggettività passiva delle società holding

Prima di esaminare il regime di detrazione dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi da parte delle società *holding*, si ritiene utile valutare quali siano i requisiti necessari affinché una *holding* possa essere considerata un soggetto passivo d'imposta.

In base all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006² (di seguito anche "*direttiva IVA*"), "*si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività*". Per attività economica deve intendersi, secondo il paragrafo 2 del citato articolo 9, ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi; in particolare l'attività economica può consistere nello sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Nella nozione di "attività economica", dunque, non rientrano quelle attività che consistono nel mero godimento di un bene.

Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza comunitaria, riguardo alla soggettività passiva delle *holding*, occorre distinguere tra la attività "statica" diretta alla percezione dei dividendi o alla realizzazione di plusvalenze in relazione alle partecipazioni detenute e quella caratterizzata, invece, da un coinvolgimento attivo nella gestione delle società partecipate.

Punto di partenza di questo filone giurisprudenziale è rappresentato dalla sentenza "*Polysar Investment*"³.

Nel caso esaminato dalla sentenza, il contribuente, una società di diritto olandese, deteneva partecipazioni di controllo in diverse società, limitandosi all'incasso dei dividendi e alla successiva distribuzione degli stessi alla propria controllante, senza svolgere alcuna attività mirante alla gestione diretta o indiretta delle società partecipate.

Secondo la Corte di Giustizia, il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni societarie non configurano un'attività economica rilevante ai fini della soggettività passiva. Infatti, "*la semplice partecipazione finanziaria presso altre imprese non costituisce un caso di sfruttamento di un bene volto a*

² Tale direttiva è la direttiva c.d. di 'rifusione' della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388 (c.d. "*sesta direttiva*" e successive modificazioni e integrazioni. Nel prosieguo si farà riferimento alla numerazione degli articoli prevista dalla nuova direttiva.

³ Cfr. la sentenza 20 giugno 1991, C-60/90.



ricavarne introiti avente un certo carattere di stabilità, poiché l'eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene"⁴. In altre parole, la gestione conservativa del patrimonio tramite l'esercizio di diritti che derivano dalla titolarità della posizione di socio non sarebbe in grado di far rinvenire lo svolgimento, in modo sistematico, di un'attività di produzione di beni e servizi. Al contrario, una società *holding* si qualifica quale soggetto passivo qualora il possesso di partecipazioni sia accompagnato da una interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società partecipate, fatto salvo l'esercizio dei diritti naturalmente spettanti ai soci⁵.

Una posizione analoga si ritrova nella sentenza "*Wellcome Trust*"⁶, dove la Corte afferma che non rientra nella definizione di attività economica qualificante la soggettività passiva un'attività che "*consiste nell'acquisto e nella vendita di azioni ed altri titoli da parte di un trustee nell'ambito della gestione dei beni di un trust che persegue scopi di pubblica utilità*". I giudici comunitari ribadiscono che l'esercizio del diritto di proprietà da parte del titolare dello stesso non costituisce un'attività economica e chiariscono che tale principio può essere esteso anche all'ipotesi di operazioni di cessione di partecipazioni sociali (ove posta in essere da una *holding* pura). Nel caso di specie, infatti, l'investimento non sarebbe stato altro che "*una forma dinamica di godimento delle partecipazioni sociali e della posizione di socio, non costituendo una vera e propria attività economica, salvo beninteso il caso in cui tale attività fosse esercitata da investitori e operatori istituzionali*"⁷.

Per le società *holding* l'elemento che consente di acquisire lo *status* di soggetto passivo ai fini IVA è rappresentato, dunque, dall'interferenza nella gestione delle società partecipate. Al riguardo, la Corte di Giustizia, nella sentenza "*Cibo Participations*"⁸, chiarisce ulteriormente che il concetto di interferenza implica il compimento di operazioni soggette a IVA, quali la prestazione di servizi amministrativi, commerciali, finanziari e tecnici da parte della *holding* nei confronti delle sue controllate.

Al contrario non è ravvisabile una "interferenza" nell'ipotesi in cui la *holding* si limiti ad esercitare una attività di direzione e coordinamento tramite il proprio consiglio di amministrazione, senza però

⁴ Cfr. la sentenza "*Polysar*", punto 13.

⁵ Cfr. la sentenza "*Polysar*", punto 14.

⁶ Cfr. la sentenza 20 giugno 1996, C-155/94.

⁷ A. FERRARIO, "*Le società holding nell'imposta sul valore aggiunto tra ordinamento comunitario e ordinamento interno*", in *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale* 2002, 771.

⁸ Cfr. la sentenza 27 settembre 2001, C-16/00.



effettuare operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. In questo caso, infatti, non sarebbe configurabile l'esercizio di un'attività economica⁹.

I principi elaborati dalla Corte di Giustizia sono recepiti nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito anche "decreto IVA") come segue.

Come noto, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto IVA, la soggettività passiva discende dall'esercizio per professione abituale delle attività commerciali di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile. Lo stesso articolo 4, al secondo comma, dispone poi che l'esercizio di un'attività commerciale sussiste in ogni caso per i soggetti costituiti in forma societaria, stabilendo una presunzione assoluta di soggettività passiva collegata alla forma giuridica scelta per l'esercizio dell'attività economica¹⁰.

Tale presunzione incontra, tuttavia, una deroga nel successivo quinto comma del citato articolo 4 del decreto IVA, che dispone che determinate attività, anche se svolte da soggetti costituiti in forma societaria, non sono comunque considerate attività commerciali. Tra le attività escluse dal campo di applicazione dell'IVA figura, in particolare, *"il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli simili, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate"*¹¹.

Il legislatore ha quindi escluso la soggettività passiva ai fini IVA di quelle società costituite quale mero centro di imputazione di dividendi o altri frutti provenienti dalle società partecipate senza che venga posta in essere alcuna attività, né di tipo gestionale né di tipo finanziario¹², o, per utilizzare la terminologia della Corte di Giustizia, un'attività di "interferenza" nelle società partecipate. Diversamente, laddove si realizzi tale "interferenza", la società holding si qualifica, a tutti gli effetti, come soggetto passivo ai fini IVA.

⁹ Sul punto A. FERRARIO, op. cit.; M. RAVACCIA, *"L'attività di holding e l'imposta sul valore aggiunto (nota a Corte di giustizia Ue, causa C-142/99/2000)"*, Rivista di diritto tributario, 2001, 64.

¹⁰ Più precisamente, la presunzione di imprenditorialità opera per le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, le società estere di cui all'articolo 2507 c.c. e le società di fatto.

¹¹ Diversamente da quanto chiarito dalla Corte di Giustizia nelle sentenze citate, la norma italiana sembra non richiedere che la *holding* effettui operazioni rilevanti ai fini IVA nei confronti delle società partecipate (ossia, effettui prestazioni di servizi a titolo oneroso), ma esclusivamente che sia dotata di una struttura atta a esercitare una attività finanziaria ovvero a gestire le società partecipate.

¹² Sul punto, M. GIORGI, *Detrazione e soggettività passiva nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto*, 2004, Padova, 436; MANDÒ, *Manuale dell'imposta sul valore aggiunto*, 2006, Milano, 73.



Merita di essere sottolineato che tanto la Corte di Giustizia quanto il legislatore non prevedono che, affinché una holding si qualifichi come soggetto passivo, le attività rilevanti ai fini IVA debbano raggiungere determinati volumi minimi in assoluto od in relazione ai dati relativi alle partecipazioni (costo di acquisto, dividendi).

2. Le società holding e la detrazione dell'IVA

La disciplina della detrazione è contenuta negli articoli 19, 19-bis, 19-bis1, 19-bis2 e 19-ter del decreto IVA che recepiscono la disciplina prevista dalla direttiva IVA (articoli da 167 a 192).

L'articolo 19, comma 1, del decreto IVA afferma il principio generale del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi inerenti l'attività esercitata. Tuttavia, tale principio incontra alcune deroghe significative.

Innanzitutto, in base al comma 2 del citato articolo 19, non è detraibile l'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta: la norma prevede, quindi, un criterio di indetraibilità analitica basato sull'utilizzo del bene o del servizio acquistato. Il comma 4 del medesimo articolo dispone poi che, per i beni e i servizi utilizzati in parte per operazioni che danno diritto alla detrazione e in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta, la detrazione è ammessa in misura parziale, ovvero per la sola quota imputabile al primo tipo di operazioni (il cosiddetto *pro-rata* fisico).

La determinazione dell'imposta detraibile va effettuata da parte del soggetto passivo in base a una valutazione prospettica, all'atto dell'acquisto, circa l'utilizzo dei beni e dei servizi, "*secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati*"¹³.

Una regola specifica è, infine, prevista nel caso in cui l'impresa eserciti contemporaneamente sia attività che danno luogo ad operazioni imponibili, sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto IVA, ovvero eserciti una attività che dia luogo sistematicamente alla effettuazione sia di operazioni imponibili sia di operazioni esenti¹⁴.

Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto IVA prevede, infatti, che il diritto di detrazione in questo caso spetta in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione, applicando il cosiddetto

¹³ Cfr. la circolare del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1997, n. 328/E.

¹⁴ Cfr. la citata circolare del Ministero delle Finanze n. 328/E del 1997.



“*pro-rata* matematico” di cui al successivo articolo 19-bis, ossia al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti.

In base a tale norma, i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti non devono procedere ad alcuna distinzione degli acquisti dei beni e dei servizi in funzione della loro destinazione specifica, poiché l’imposta detraibile è determinata applicando il *pro-rata* dell’anno al totale dell’imposta assolta sugli acquisti nel medesimo anno solare¹⁵.

A tale riguardo, vale peraltro osservare come, poiché il “*pro-rata* matematico” presuppone che l’impresa effettui sistematicamente sia operazioni esenti sia operazioni imponibili, nel caso in cui le operazioni esenti non rientrino nell’attività propria dell’impresa o siano accessorie a operazioni imponibili, queste ultime debbano essere escluse dal calcolo del *pro-rata*¹⁶. Rispetto a tali operazioni trova, invece, applicazione il diverso criterio della indetraibilità specifica di cui al comma 2 dell’articolo 19.

L’esclusione di tali operazioni dal calcolo del *pro-rata* risponde alla finalità di rendere neutrali ai fini del calcolo della percentuale di detrazione quelle operazioni che non sono tipicamente effettuate dal soggetto nello svolgimento della sua attività economica.

In proposito, con riferimento alla norma comunitaria di cui la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 19 costituisce il recepimento¹⁷, la Corte di Giustizia ha ben spiegato il motivo che ha indotto a escludere, dal denominatore della frazione che individua la percentuale di detrazione, le operazioni finanziarie esenti accessorie¹⁸.

È da notare che, agli effetti di tale norma, il concetto di accessorietà è ben diverso da quello preso in considerazione dall’art. 78 della direttiva IVA e dall’articolo 12 del decreto IVA, valendo a individuare

¹⁵ Cfr. la citata circolare del Ministero delle Finanze n. 328/E del 1997.

¹⁶ L’articolo 19-bis comma 2, del decreto IVA dispone, infatti, che ai fini del calcolo del *pro-rata* non si tiene conto delle operazioni esenti indicate dai numeri da 1) a 9) del precedente articolo 10 quando queste non formino oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie ad operazioni imponibili. In particolare, poi, il n. 4) dell’articolo 10, che comprende “*le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali, eccettuate la custodia e l’amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e l’amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi di titoli*”.

¹⁷ Cfr. l’articolo 174, paragrafo 2, della direttiva IVA (che ripropone la disposizione in precedenza contenuta nell’articolo 19, paragrafo 2, della sesta direttiva), in base al quale non partecipano alla percentuale di detrazione, le “*operazioni finanziarie e immobiliari accessorie*” e determinate operazioni esenti, “*quando si tratta di operazioni accessorie*”.

¹⁸ Cfr. la sentenza 29 aprile 2004, C-77/01, che si richiama alla precedente sentenza 11 luglio 1996, C-306/94.



operazioni che presentano carattere di marginalità rispetto all'attività ordinariamente esercitata dal contribuente (ovvero proprio quelle considerate dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto IVA)¹⁹.

La Corte muove dalla considerazione che *“se tutti i risultati delle operazioni finanziarie del soggetto passivo aventi un nesso con un'attività imponibile dovessero essere inclusi nel detto denominatore, anche qualora l'ottenimento di tali risultati non implichi l'impiego di beni o di servizi soggetti all'IVA o, almeno, ne implichi solo un impiego limitatissimo, il calcolo della deduzione sarebbe falsato”*: circostanza, questa, che violerebbe il fondamentale principio della neutralità dell'IVA. Il “metro” fornito dalla Corte di Giustizia per comprendere se determinate operazioni esenti finanziarie siano da ritenere o meno rilevanti ai fini del calcolo della percentuale di detrazione appare invero ben chiaro: si dovrà avere riguardo esclusivamente agli acquisti di beni e servizi, soggetti a IVA, utilizzati per l'effettuazione delle stesse, dovendosi escludere tale rilevanza per le operazioni esenti che *“implichino un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l'IVA è dovuta”*²⁰. In tale prospettiva, *“la circostanza che i redditi superiori a quelli prodotti dall'attività indicata come principale dell'impresa interessata provengano da tali operazioni non può di per sé escludere la qualificazione di queste ultime come operazioni accessorie”*, giacché ciò che rileva è solo l'ammontare limitato della relativa “IVA a monte”.

Con riferimento alla normativa nazionale, numerosi e costanti chiarimenti ministeriali relativi alla disposizione previgente rispetto all'attuale articolo 19-bis del decreto IVA²¹ hanno chiarito come le operazioni esenti finanziarie non siano riconducibili nell'attività propria dell'impresa, e non partecipino quindi al calcolo della percentuale di detrazione, *“se eseguite nell'ambito di attività occasionali o accessorie ovvero nell'ambito di attività strumentali per il perseguimento dell'oggetto dell'impresa”*²².

In tale impostazione, a prescindere dalle operazioni esenti che presentino carattere di accessorialità ad operazioni imponibili, sono da ritenere non riconducibili nell'ambito dell'attività propria – e irrilevanti quindi ai fini del calcolo della percentuale di detrazione – non solo le operazioni aventi carattere

¹⁹ Sulla nozione di operazione accessoria, ai peculiari effetti in considerazione, si veda G. MELIS, *Brevi osservazioni sulla natura delle operazioni accessorie di cui all'articolo 19 par. 2 della sesta direttiva Ce*, in Rivista di diritto tributario, 1997, 305. Deve evidenziarsi come, nel testo in lingua inglese della direttiva, l'aggettivo utilizzato nell'articolo 174 al fine di qualificare tali operazioni “accessorie”, sia *“incidental”*, e non già *“ancillary”* (termine di solito utilizzato per esprimere il concetto di “accessorialità”): ciò che meglio chiarisce il significato da attribuire alla norma, volta a escludere dalla partecipazione al calcolo della percentuale di detrazione operazioni il cui “peso”, ai fini della spettanza del diritto alla detrazione, sia immateriale o comunque trascurabile.

²⁰ Tale impostazione è stata più di recente confermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza 6 marzo 2008, C-98/07.

²¹ Tale disposizione era contenuta (anzitutto) alle modifiche recate al decreto IVA dal decreto n. 313) nell'art. 19, terzo e quarto comma, del decreto IVA.

²² Cfr., al riguardo, la circolare del Ministero delle Finanze 3 agosto 1979, n. 25.



occasionale, ma anche quelle svolte abitualmente, non già in chiave principale, bensì strumentale al perseguimento dell'oggetto dell'impresa.

L'Amministrazione finanziaria, inoltre, per dissipare ulteriori dubbi, ha chiarito anche la nozione di *"attività propria del soggetto passivo"*, precisando che la stessa, *"specie per le società, va assunta sotto un profilo prevalentemente qualitativo, intesa cioè come quella diretta a realizzare l'oggetto sociale e quindi a qualificare sotto l'aspetto oggettivo l'impresa esercitata, e sotto tale aspetto proiettata sul mercato, quindi nota ai terzi"*²³.

Tra le operazioni che, nell'ambito delle varie pronunce di prassi, sono citate a titolo di esempio tra quelle esenti che non rientrano nel calcolo del *pro rata*, vi sono le operazioni, svolte da società industriali, di finanziamento o di disinvestimento tramite cessioni di BOT, CCT, obbligazioni, e più in generale le operazioni di investimento della liquidità in attesa dell'investimento nell'attività tipicamente esercitata²⁴.

In sostanza, la linea interpretativa costante che emerge dai documenti dell'Amministrazione Finanziaria è che tali operazioni esenti non rientrano, ai fini del calcolo del *pro rata* di detrazione, nell'attività propria dell'impresa qualora si qualificano come "strumentali" al miglior svolgimento dell'attività ordinaria esercitata.

Sulla base di quanto precisato dall'ultima parte del comma 2 dell'articolo 19-bis, per le operazioni di cui ai numeri da 1 a 9 del precedente articolo 10 che non partecipano al calcolo della percentuale di detrazione, resta ferma *"la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni"*. In proposito, il Ministero delle Finanze ha precisato che *"In tali casi torna applicabile, ai fini della determinazione dell'imposta detraibile, il criterio generale dell'utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con indetraibilità dell'imposta afferente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti"*²⁵.

²³ Cfr., al riguardo, la circolare del Ministero delle Finanze 26 novembre 1987, n. 71.

²⁴ Cfr., oltre alla ricordata circolare n. 71 del 1987, la più recente circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2003, n. 47/E. In tale circolare, nell'esaminare la disciplina IVA dei fondi immobiliari, si precisa che *"per i fondi immobiliari l'attività caratteristica è costituita dall'investimento in via prevalente in beni immobili, diritti reali immobiliari, nonché dall'acquisto di partecipazioni in società immobiliari e di titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione"*, con la conseguenza che partecipano al calcolo della percentuale di detrazione *"le operazioni attive che riguardano le cessioni di partecipazioni in società immobiliari e di titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione (in quanto rientrano nell'attività tipica del fondo)"*, mentre sono escluse da tale calcolo le *"operazioni di investimento della liquidità in attesa dell'acquisizione di beni immobili"*, ancorché, evidentemente, tali operazioni possano essere non occasionali e di significativo importo.

²⁵ Cfr. la citata circolare del Ministero delle Finanze n. 328/E del 1997.



In conclusione, per principio generale, un'impresa ha il diritto di detrarre l'imposta assolta sui beni e sui servizi acquistati nell'esercizio della sua attività economica. Tale principio incontra però talune significative deroghe nel caso in cui l'impresa effettui anche operazioni esenti.

Nel caso in cui l'effettuazione di operazioni esenti rientri nell'attività propria dell'impresa e le operazioni esenti non siano comunque accessorie a operazioni imponibili, l'impresa sarà tenuta a calcolare l'imposta detraibile secondo il criterio del "pro rata matematico", ovvero in base ad una percentuale corrispondente al rapporto tra operazioni imponibili e operazioni complessive (incluse quindi le operazioni esenti).

Al contrario, troverà applicazione il criterio dell'indetraibilità analitica – e di conseguenza l'impresa non potrà detrarre l'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi specificamente destinati all'effettuazione di operazioni esenti – qualora le stesse comunque non rientrino nell'attività propria dell'impresa ovvero siano accessorie a operazioni imponibili.

Vale da ultimo osservare come il regime di detrazione dell'imposta (analitico o forfettario, con applicazione del *pro rata*) va determinato in funzione dell'attività che il soggetto passivo ha posto o ha intenzione di porre in essere. Pertanto un soggetto che – in base all'oggetto della sua attività – si ritiene effettuerà sistematicamente operazioni imponibili e operazioni esenti, calolerà l'imposta detraibile in base al criterio forfettario del *pro rata* sin dall'inizio²⁶.

Ad esempio, in tale ipotesi, se nel corso del primo esercizio di attività il soggetto passivo sostiene alcune spese soggette ad imposta, quali onorari notarili, per consulenze legali e fiscali, ma, solo successivamente, nel secondo esercizio, effettui operazioni esenti e non, sia nel primo che nel secondo periodo di imposta (come poi nei successivi periodi di imposta), l'imposta detraibile dovrà essere determinata in funzione del *pro rata*, con la conseguenza:

- (i) che nel primo periodo di imposta l'imposta detraibile sarà pari al 100%;
- (ii) che nel secondo periodo di imposta, a fronte dell'effettuazione sia di operazioni che danno diritto a detrazione sia di operazioni esenti, l'IVA relativa ad acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno verrà detratta in proporzione all'importo relativo alle prime,

²⁶ Si ricorda che uno dei principi cardine su cui è incentrata la disciplina della detrazione è quello della immediatezza della stessa, senza attendere l'effettivo utilizzo dei beni e servizi. L'individuazione del regime di detrazione dell'imposta assolta per gli acquisti di beni e di servizi si dovrebbe fondare dunque su una valutazione prospettica dell'attività che il soggetto passivo intende intraprendere e della destinazione dei beni e dei servizi acquisiti nell'attività stessa, avvalorata da elementi oggettivi.



ferma restando l'eventuale applicazione della rettifica della detrazione effettuata nell'anno precedente dell'imposta relativa ad acquisti di beni ammortizzabili e di servizi relativi alla trasformazione e ristrutturazione degli stessi in base all'articolo 19-bis2, comma 4, del decreto IVA.

Tanto premesso con specifico riferimento ai principi generali di detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto dei beni e servizi, si ritiene utile analizzare il sistema di detrazione dell'imposta assolta per gli acquisti di beni e di servizi effettuati durante la fase preparatoria dell'attività, quando cioè l'attività non sia stata ancora avviata.

È infatti frequente che una *holding* sostenga costi per acquisti soprattutto di servizi legali e contabili (si pensi agli onorari per la redazione dei contratti e per la attività di *due diligence*) prima di acquisire le partecipazioni e di iniziare la attività di gestione delle stesse.

Sul punto, la Corte di Giustizia si è pronunciata più volte²⁷ stabilendo un principio ormai consolidato secondo cui *“gli atti preparatori devono già ritenersi parte integrante delle attività economiche”*.

In particolare, con la *“sentenza Rompelman”*²⁸ la Corte, nel confermare il principio di neutralità dell'IVA, ha sostenuto che *“gli atti preparatori ... devono ritenersi parte integrante delle attività economiche”*. Il principio della neutralità dell'IVA *“esige che le prime spese di investimento effettuate ai fini di una data operazione siano considerate un'attività economica”*; sarebbe infatti in contrasto con tale principio ritenere che l'attività abbia inizio solo nel momento in cui l'impresa viene effettivamente esercitata, cioè quando inizia a compiere operazioni rilevanti ai fini del tributo.

Le pronunce della Corte di Giustizia europea sono state recepite dalla giurisprudenza nazionale²⁹.

In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza 21 dicembre 1999, n. 14350, ha affermato che *“anche gli atti preparatori o di organizzazione (cioè diretti a porre le premesse indispensabili per lo svolgimento di una determinata attività economica) costituiscono parte integrante dell'attività imprenditoriale, anche perché tali atti non cessano con l'inizio concreto dell'attività d'impresa ma*

²⁷ Cfr. le sentenze della Corte di Giustizia: 14 febbraio 1985, C-268/83; 29 febbraio 1996, C-110/94; 21 marzo 2000, cause da C-110/98 a C-147/98.

²⁸ Cfr. la citata sentenza C-268/83.

²⁹ In merito si confronti la posizione favorevole delle seguenti pronunce: Cassazione 21 dicembre 1999, n. 14350; Commissione tributaria centrale 15 dicembre 1989, n. 7781; Commissione tributaria centrale 16 novembre 1991, n. 7799; Cassazione 21 marzo 2008, n. 7809. In senso sfavorevole è Cassazione 23 giugno 1992.



continuano a svolgersi per tutta la durata di quest'ultima, intrecciandosi con il compimento dei singoli atti di gestione".

La Corte, inoltre, ha precisato che "l'inerenza deve pur sempre essere valutata in concreto, e non in astratto" ... *"quando si sia in presenza di una società, l'ambito di operatività dell'impresa deve essere valutato con riferimento a tutte le attività (anche se non attualmente esercitate) indicate nell'oggetto sociale, in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere"*.

Nel caso di specie, questo principio risulta di particolare importanza. Infatti, l'individuazione dell'ambito di operatività della società consente di determinare, per come detto, il corretto sistema di detrazione dell'imposta relativa alle operazioni preparatorie: *"Le attività indicate nell'oggetto sociale, per svolgere le quali la società è stata costituita, rappresentano un valido indice di valutazione"*³⁰.

Come precisato da autorevole dottrina a commento di altra recente sentenza³¹, il diritto alla detrazione dell'IVA connesso al principio dell'inerenza deve confrontarsi, secondo il pensiero della Suprema Corte, *"con l'effettiva attività svolta dal soggetto passivo acquirente, con la conseguenza che gli acquisti di beni e servizi che siano estranei a tale attività non sono ammessi in detrazione"*. *"L'inerenza è legata all'esercizio dell'impresa ma, nel suo ambito, è limitata a beni e servizi che siano collegati in via immediata al suo esercizio"*.

L'Amministrazione Finanziaria si è espressa nello stesso senso precisando che: *"... poiché il diritto alla detrazione sorge e continua a essere esercitato... fin dal momento dell'acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata), il contribuente non deve attendere l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli competa e possa o meno esercitare tale diritto, essendo a tal fine sufficiente che i beni e i servizi siano "afferenti", cioè destinati ad essere utilizzati in operazioni che danno o non danno diritto a detrazione"*.

Inoltre, la destinazione dei beni e dei servizi acquistati deve essere *"avvalorata oggettivamente dalla natura dei beni e dei servizi acquisiti rispetto all'attività concretamente esercitata"* dalla società³².

In altre parole, il contribuente, nella scelta del sistema di detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi, dovrebbe procedere ad una "valutazione prospettica" del futuro impiego degli stessi al fine di determinare la misura del loro impiego in operazioni soggette al tributo (o ad esse assimilate ai

³⁰ M. FREDIANI, "Diritto alla detrazione immediata d'imposta e società holding" in "il Fisco" n. 13 del 2 aprile 2002.

³¹ P. CENTORE a commento della Sentenza Cass. 23 gennaio 2008, n. 1421, in Corriere Tributario n. 9/2008, p. 707 ss.

³² Cfr. la citata circolare del Ministero delle Finanze n. 328/E del 1997.



fini della detrazione) oppure in operazioni non soggette al tributo, al fine di calcolare l'ammontare dell'imposta detraibile.

Il significato da attribuire alla parola "afferenza" utilizzata dalla norma interna può derivarsi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia³³, in base alla quale deve ritenersi che l'afferenza sussista:

- quando vi è un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, e,
- quando le spese sostenute a monte concorrono a formare i costi delle operazioni a valle.

Alla luce di quanto esposto, l'individuazione del sistema di detrazione dell'imposta assolta per gli acquisti di beni e di servizi relativi ad attività preparatorie si dovrebbe fondare su una valutazione prospettica dell'attività che la società intende intraprendere e della destinazione dei beni e dei servizi acquisiti nell'attività stessa, avvalorata da elementi oggettivi.

Le attività indicate nell'oggetto sociale potrebbero essere un valido elemento per l'individuazione del campo di operatività della società, che – come sostenuto da autorevole dottrina³⁴ – deve essere inteso come "*l'attività economica che la società intende svolgere*".

Coerentemente con quanto sopra esposto, si ritiene che – nella particolare ipotesi di *holding* costituita quale veicolo (c.d. *special purpose vehicle*, anche "SPV"), per operazioni di *leverage buy out* (anche "LBO") al fine di acquisire società *target* destinate successivamente ad essere fuse per incorporazione nella SPV – il sistema di detrazione dell'imposta assolta per gli acquisti di beni e di servizi relativi alle "attività preparatorie", fondato su una valutazione prospettica dell'attività che la società intende intraprendere, assicuri la possibilità per la SPV di detrarre integralmente l'imposta relativa ai costi di acquisizione (onorari notarili, legali, di consulenza, etc.), posto che l'intenzione di intraprendere un'attività rilevante ai fini IVA e dalla quale si origineranno operazioni imponibili o che comunque danno diritto a detrazione è confermata usualmente da elementi obiettivi (quali ad esempio gli obblighi rivenienti dai contratti di finanziamento con gli istituti bancari che hanno finanziato l'operazione).

³³ Cfr. in particolare le sentenze 8 giugno 2000, C-98/98 ("*Midland Bank*"), e 22 febbraio 2001, C-408/98 ("*Abbey National*").

³⁴ F. FERRARA - F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1992, pag. 400.



3. I dividendi percepiti dalla holding

Secondo un indirizzo ormai consolidato della Corte di Giustizia, i dividendi non costituiscono il corrispettivo di alcuna attività economica e, di conseguenza, la loro riscossione costituisce una fattispecie esclusa da IVA.

Infatti, secondo l'interpretazione dei giudici comunitari, i dividendi rappresentano, per loro stessa natura, il frutto della partecipazione in una società e discendono dalla mera proprietà del bene. L'attribuzione di dividendi, infatti, presuppone di regola l'esistenza di profitti da distribuire e dipende quindi dal risultato dell'esercizio societario. L'importo del dividendo dipende così parzialmente da un'alea e il relativo diritto è esclusivamente in funzione del possesso di partecipazioni. Di conseguenza, dal momento che il diritto al dividendo è esclusivamente funzione del possesso di partecipazioni, *“non sussiste tra il dividendo e una prestazione di servizi³⁵, anche se fornita da un azionista che percepisce tale dividendo, un nesso diretto necessario perché esso possa costituire il corrispettivo di detti servizi”³⁶.*

Sulla base delle predette considerazioni, la Corte di Giustizia ha stabilito che la riscossione dei dividendi non rientra nel campo di applicazione dell'IVA e l'importo dei dividendi percepiti non influisce sulla detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti³⁷.

³⁵ In via esemplificativa, si pensi alle prestazioni di servizi amministrativi, di contabilità e informatici resi da una *holding* a favore delle società controllate.

³⁶ Cfr. la sentenza 14 novembre 2000, C-142/99, par. 20-23 (*“Floridienne SA e Berginvest SA”*).

³⁷ Già in sentenze precedenti alla citata sentenza *“Floridienne SA e Berginvest SA”*, la Corte aveva affermato che la riscossione dei dividendi è estranea al campo di applicazione dell'IVA e che, di conseguenza, i dividendi derivanti dalle partecipazioni esulano dal sistema delle detrazioni: cfr. la sentenza *“Polysar”* e la sentenza 22 giugno 1993, C-333/91 (*“Sofitam”*).



4. Le “management fee” per la gestione e il coordinamento delle società partecipate

Come precisato nei paragrafi precedenti, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, una *holding* può assumere lo *status* di soggetto passivo ai fini IVA se svolge un’attività di “interferenza” nella gestione delle società partecipate, e tale attività si estrinseca nel compimento di operazioni soggette all’imposta, quali la prestazione di servizi amministrativi, finanziari o contabili³⁸.

A tale riguardo, non sembra che né la giurisprudenza della Corte né la norma italiana ostino ad un’interpretazione che riconosca lo *status* di soggetto passivo ad una *holding* che, al fine di svolgere le attività sopra richiamate, si avvalga non solo dei propri amministratori e/o dipendenti ma anche di consulenti esterni e che – di conseguenza – i corrispettivi addebitati alle società partecipate rilevanti ai fini di che trattasi possano ben essere determinati in base ai costi, interni e esterni, sostenuti dalla *holding*.

Ci si chiede invece se, ai fini di che trattasi, nell’ambito delle “fee” percepite da una *holding* a fronte della gestione delle partecipate, si possano annoverare anche i cosiddetti compensi reversibili, intendendosi per tali quei compensi spettanti all’amministratore di una società – che sia anche dipendente o collaboratore coordinato e continuativo della *holding* – che vengono pagati direttamente a quest’ultima. La procedura di norma adottata nell’ambito dei gruppi societari è, infatti, la seguente³⁹: (i) conclusione di un accordo fra la società controllante e l’amministratore da cui risulti l’obbligo di reversibilità; (ii) comunicazione da parte della controllante alla controllata dell’esistenza dell’accordo, affinché il pagamento diretto del compenso alla controllante sia liberatorio per la controllata; (iii) documentazione attestante l’effettivo pagamento del compenso reversibile direttamente alla controllante.

In proposito, vale osservare come, secondo l’Amministrazione finanziaria (posizione peraltro confermata dalla Associazione Italiana dottori commercialisti), i compensi per la prestazione svolta dall’amministratore - lavoratore dipendente ovvero dall’amministratore - collaboratore coordinato e continuativo della controllante che ha diritto di reversibilità (fatta eccezione per il caso di una prestazione effettuata da un collaboratore che esercita per professione abituale altra attività di lavoro autonomo), sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA⁴⁰.

³⁸ Cfr. la sentenza 27 settembre 2001, C-16/00 (“*Cibo Participations*”).

³⁹ Si veda a tale proposito la norma di comportamento n. 169 dell’Associazione Italiana dottori commercialisti.

⁴⁰ Si rimanda, a tale proposito, alla norma di comportamento n. 169 dell’Associazione Italiana dottori commercialisti e alla ris. Min. Finanze 26 febbraio 1985, n. 17.



Di conseguenza, una *holding* la cui attività di gestione delle società partecipate si sostanzia esclusivamente nella partecipazione dei propri dipendenti e collaboratori negli organi amministrativi delle predette società non dovrebbe essere considerata, in coerenza con la suddetta impostazione, soggetto passivo, posto che la stessa non pone in essere operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

Diverso è invece il caso in cui sia la stessa *holding* a svolgere le funzioni di amministratore delle società partecipate⁴¹. In tale ipotesi, infatti, dovrebbe ritenersi che il compenso spettante per la carica di amministratore sia da assoggettare ad imposta quale prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.

⁴¹ Cfr. la massima n. 100 del 2007 del Consiglio Notarile Milano con la quale viene riconosciuta legittima la clausola statutaria di s.p.a. o s.r.l. che preveda la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società.



5. I finanziamenti erogati alle partecipate

La rilevanza ai fini IVA della attività di finanziamento svolta da parte della *holding* nei confronti delle partecipate è stata oggetto di sentenze della Corte di Giustizia e, anche recentemente, di chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria italiana.

In particolare, i giudici comunitari hanno avuto modo di affermare che la concessione di prestiti da parte di una *holding* nei confronti delle società partecipate, nonché gli investimenti in depositi bancari e titoli, costituiscono attività economiche rilevanti ai fini IVA (seppure esenti)⁴².

Ciò in quanto, a differenza dei dividendi, gli interessi percepiti dalla *holding* non discendono dalla mera proprietà del bene, ma costituiscono il corrispettivo della disponibilità di un capitale concessa a un terzo.

Già in precedenza⁴³ la Corte aveva stabilito il principio secondo cui la concessione di finanziamenti assume rilevanza ai fini IVA a condizione che venga compiuta nell'ambito di un obiettivo imprenditoriale o per realizzare un fine commerciale, contraddistinto in particolare dall'intento di garantire la redditività dei capitali investiti⁴⁴.

La Corte ha successivamente precisato che la concessione di prestiti onerosi da parte della *holding* nei confronti delle società partecipate soddisfa la condizione della finalità imprenditoriale *“a prescindere dal fatto che i prestiti siano concessi a titolo di sostegno economico alle società partecipate ovvero a titolo di investimento di eccedenze di tesoreria o per altre ragioni”*⁴⁵.

Una volta accertato che i finanziamenti rientrano nel campo di applicazione dell'IVA – come operazioni esenti – la Corte ha affrontato la questione relativa al calcolo del *“pro rata matematico”* di detrazione.

⁴² Cfr. sentenza 29 aprile 2004, C-77/2001 (*“EDM”*). La sentenza è commentata da C. CORNIA, *Operazioni di finanziamento infragruppo e detraibilità dell'Iva*, in *Rassegna Tributaria*, 2004, 1886.

⁴³ Cfr. la sentenza *“Floridienne SA e Berginvest SA”*. Sul punto va notata la singolare difformità, rispetto alla disciplina comunitaria, della normativa nazionale, in cui – evidentemente per motivi di semplificazione – si prevede l'irrilevanza ai fini IVA delle prestazioni di deposito presso aziende bancarie e della sottoscrizione di prestiti obbligazionari.

⁴⁴ A tale proposito occorre evidenziare che, diversamente, nel caso di un semplice reinvestimento da parte di una società *holding* dei dividendi riscossi dalle partecipate in operazioni di finanziamento alle società appartenenti al gruppo, non essendo in presenza di un'attività rilevante ai fini dell'applicazione dell'IVA, gli interessi sarebbero qualificabili come meri frutti della proprietà della partecipazione non rientrando, dunque, nel campo di applicazione dell'imposta con conseguente irrilevanza ai fini della detrazione. Si veda sentenza *Floridienne SA e Berginvest SA*, punto 30.

⁴⁵ Cfr. la citata sentenza *“EDM”*.



Più precisamente, si trattava di stabilire se i corrispettivi derivanti dalla concessione di finanziamenti dovessero essere o meno considerati rilevanti ai fini del calcolo del *pro rata*.

Sul punto, come già in precedenza ricordato, i giudici comunitari hanno affermato che la concessione di finanziamenti rappresenta un'operazione accessoria alle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo (ovvero un'operazione di carattere "marginale" non partecipante al calcolo del *pro rata*) nella misura in cui la stessa implichi un uso estremamente limitato di beni e servizi per i quali l'IVA è dovuta. In tale prospettiva, come pure si è rilevato, *"la circostanza che i redditi superiori a quelli prodotti dall'attività indicata come principale dell'impresa interessata provengano da tali operazioni non può di per sé escludere la qualificazione di queste ultime come operazioni accessorie"*, giacché ciò che rileva è l'ammontare della relativa "IVA a monte".

Si è innanzi altresì rammentata la costante linea interpretativa dell'Amministrazione Finanziaria volta a riconoscere la non computabilità delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10 del decreto IVA (tra le quali sono incluse le operazioni di finanziamento) ai fini del calcolo del *pro rata* di detrazione, qualora dette operazioni si qualificino come "strumentali" al miglior svolgimento dell'attività ordinaria esercitata.

Qualche dubbio ha ingenerato tuttavia un più recente intervento dell'Agenzia delle Entrate⁴⁶, relativo al caso di una società *holding* mista che ha intrapreso, accanto alla propria attività di produzione industriale, anche un'attività di finanziamento (sia mediante l'utilizzo di fondi propri sia mediante ricorso al sistema bancario) alle società appartenenti al gruppo, laddove si è affermato che *"poiché l'attività esente non può considerarsi accessoria all'attività principale, l'IVA relativa agli acquisti ad essa afferenti è indetraibile e i corrispettivi conseguiti nell'ambito dell'attività di finanziamento dovranno essere computati nel calcolo del pro rata"*.

Al riguardo va osservato che tale chiarimento non pare porsi in contrasto con la costante linea interpretativa dell'Amministrazione Finanziaria, per i motivi di seguito esposti.

Un dubbio anzitutto potrebbe *prima facie* porsi al riguardo per la mancata espressa menzione nel chiarimento – nel trattarsi delle operazioni finanziarie esenti irrilevanti ai fini del calcolo della percentuale di detrazione – delle operazioni strumentali.

⁴⁶ Cfr. ris. Ag. Entrate 21 luglio 2008, n. 305/E: trattasi di un interpello ai sensi dell'art 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo all'interpretazione dell'articolo 19-bis del decreto IVA.



In proposito è da notare che, in tale sede, indirettamente ma inequivocabilmente, si è confermato che non è solo l'occasionalità dell'operazione a determinarne l'irrilevanza ai fini della percentuale di detrazione. Ciò è pacifico ove ci si soffermi sul punto in cui si afferma che *“Restano escluse dal calcolo del pro rata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19-bis, le operazioni esenti, indicate ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10 dello stesso D.P.R., quando:*

- *non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo d'imposta;*
- *sono effettuate nell'ambito di un'attività occasionale;*
- *sono accessorie alle operazioni imponibili”.*

Se le operazioni che *“non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo d'imposta”* fossero solo quelle occasionali, sarebbe evidentemente ridondante la successiva locuzione *“sono effettuate nell'ambito di un'attività occasionale”*.

La risoluzione appare quindi, sotto questo profilo, porsi in una linea di coerenza con quanto costantemente affermato dall'Amministrazione in materia di irrilevanza – ai fini del calcolo della percentuale di detrazione – non solo delle operazioni esenti finanziarie occasionali, ma anche di quelle strumentali.

Con riferimento alla fattispecie esaminata nella risoluzione, che si concretizza nella *“concessione di finanziamenti alle altre società ad esso appartenenti, utilizzando proprie eccedenze di liquidità ovvero fondi appositamente richiesti al sistema bancario”*, è poi da osservare che un'attività di tale tipo può in talune ipotesi effettivamente evidenziare un'operatività che non si ponga in rapporto di strumentalità rispetto all'attività industriale tipica, ma evidenzi lo svolgimento di una vera e propria (autonoma) attività di intermediazione finanziaria. Tale circostanza, evidentemente, non potrà che doversi verificare in concreto⁴⁷.

Ben diversa è l'attività delle società che si limitino a mettere a disposizione di altre società del gruppo le proprie eccedenze di liquidità. Ciò si configura alla stregua di un qualsiasi altro possibile impiego dell'eccedenza di liquidità, quali un deposito bancario, un'operazione di pronti contro termine,

⁴⁷ Ciò è stato ritenuto verificato dall'Agenzia delle Entrate, nel caso concreto esaminato nella risoluzione n. 305/E del 2008, evidentemente sulla base dell'accertamento della situazione in fatto operato dalla stessa Agenzia con riferimento a tale caso. Tale situazione fattuale, che aiuterebbe a comprendere l'iter motivazionale che ha indotto l'Agenzia, nel caso concreto, a ritenere nella specie applicabile il criterio del *pro rata*, purtroppo non emerge dalla risoluzione suddetta.



l'acquisizione di un titolo obbligazionario (tipologie di impiego che, nella prassi interpretativa dell'Amministrazione Finanziaria innanzi ricordata, sono state costantemente giudicate irrilevanti ai fini del calcolo della percentuale di detrazione).

D'altra parte, la *ratio* che ha ispirato il legislatore comunitario, *in primis*, e il redattore dell'articolo 19-bis del decreto IVA, poi, è quella di evitare che operazioni esenti per l'effettuazione delle quali non sono posti in essere acquisti (o sono posti in essere acquisti soggetti ad IVA di ben limitato importo) influenzino, riducendola, la detrazione dell'imposta spettante all'operatore economico in relazione alla sua attività ordinaria imponibile o a questa assimilata agli effetti della detrazione medesima.

Tale intento risulta confermato dall'analisi della citata giurisprudenza comunitaria sul punto, richiamata peraltro nella predetta risoluzione dalla stessa Agenzia delle Entrate⁴⁸. Posto che, in base al criterio fornito dalla Corte di Giustizia, per comprendere se determinate operazioni esenti finanziarie assumano rilevanza ai fini della percentuale di detrazione, dovrà aversi riguardo esclusivamente agli acquisti di beni e servizi, soggetti a IVA, utilizzati per l'effettuazione delle stesse – dovendosi escludere tale rilevanza per le operazioni esenti che *"implichino un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l'IVA è dovuta"* – è evidente, in tale chiave di lettura, che detta rilevanza non si verificherà per le società che si limitino all'investimento di proprie eccedenze di liquidità (in tal caso è pacifico l'«*uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l'IVA è dovuta*»). Del pari, nel diverso caso in cui una società provveda, per conto delle altre società del gruppo, a una gestione centralizzata della tesoreria di gruppo, dovrà in concreto verificarsi se tale attività comporti un uso non limitato di beni o di servizi per i quali l'IVA è dovuta: solo in tale ipotesi, infatti, le operazioni esenti poste in essere dalla stessa dovrebbero rilevare ai fini della percentuale di detrazione.

Tale situazione deve ritenersi, verosimilmente, in concreto ricorrente nella fattispecie esaminata nella citata risoluzione n. 305/E del 2008, giacché solo in tal caso, per quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria dalla stessa **richiamata**, può giustificarsi la soluzione ivi accolta. Peraltro appare singolare che in tale sede, al fine di supportare la conclusione secondo cui l'attività finanziaria svolta sembrerebbe

⁴⁸ In tale ottica, è interessante notare come la Corte (cfr. la citata sentenza "EDM") non escluda che possa addirittura verificarsi che le operazioni esenti finanziarie possano risultare irrilevanti ai fini del calcolo della percentuale di detrazione anche in ipotesi in cui *"redditi superiori a quelli prodotti dall'attività indicata come principale dall'impresa interessata provengano da tali operazioni"*. Tale situazione, ad esempio, avrebbe ben potuto verificarsi in ipotesi come quella esaminata dalla Corte, di un'impresa esercente attività di prospezione mineraria, i cui ritorni sono attesi nel medio - lungo periodo: in tale ipotesi, *"nella quale l'attività di prospezione presenta solo una redditività a medio termine e può anche rivelarsi non redditizia e il fatturato relativo alle operazioni che danno diritto alla deduzione rischia conseguentemente di essere molto ridotto, l'inclusione di tali operazioni esclusivamente in ragione della rilevanza dei redditi che esse producono avrebbe proprio come conseguenza di falsare il calcolo della deduzione"*.



richiedere un'organizzazione specifica, sono richiamati l'«*impiego di lavoro*» e un non ben identificato «*impegno finanziario*», ovvero fattori della produzione estranei al sistema dell'IVA.



6. La detrazione dell'imposta assoluta sui servizi relativi all'acquisto di partecipazioni

La Corte di Giustizia ha affrontato il tema della detrazione dell'imposta sui servizi relativi all'acquisto delle partecipazioni con numerose sentenze.

In particolare, la Corte ha ritenuto, da un lato, che non esiste un nesso immediato e diretto tra i diversi servizi acquistati da una holding nell'ambito di un'assunzione di partecipazione in una controllata e una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione; dall'altro che i costi di questi servizi fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti di un'impresa. Servizi di tal genere presentano pertanto, in linea di principio, un nesso immediato e diretto con il complesso dell'attività economica del soggetto passivo⁴⁹.

Alla luce della giurisprudenza citata, nonché della posizione assunta dalla Amministrazione Finanziaria⁵⁰, ove si osserva che il diniego della detrazione *“non s'intende esteso a beni e servizi indirettamente e funzionalmente ricollegabili ad altre operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini della detrazione”*, si deve concludere che, nel caso di una *holding* che ponga in essere sia operazioni che danno diritto alla detrazione, sia operazioni che non conferiscono tale diritto, l'imposta assoluta sugli acquisti di servizi finalizzati alla assunzione di una partecipazione, nei confronti della quale la *holding* eserciterà una attività di interferenza, possa essere detratta in base ai principi generali previsti all'articolo 19 e seguenti del decreto IVA, ossia – nel caso di specie – in funzione del *pro rata* applicabile nell'anno in cui l'imposta diviene esigibile.

D'altronde, l'assunzione delle partecipazioni ed i servizi a ciò destinati costituiscono un presupposto logico affinché la Società possa svolgere attività di interferenza e qualificarsi come soggetto passivo ai fini dell'IVA. In un'ottica di sistema, dunque, in tali casi il possesso di partecipazioni si pone in rapporto funzionale con l'attività economica esercitata.

⁴⁹ Cfr., tra le altre, le citate sentenze: *“Midland Bank”* (C-98-98) e *“Cibo Participations”* (C-16/00).

⁵⁰ Cfr. in particolare la citata circolare del Ministero delle Finanze n. 328/E del 1997.



7. Cessione di partecipazioni

Riguardo alla rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni, va innanzitutto ricordato come la Corte di Giustizia⁵¹ abbia ripetutamente escluso che il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del proprietario titolare di partecipazioni possa, di per sé, costituire un'attività economica. Lo stesso vale, in linea di principio, anche per la cessione delle medesime partecipazioni.

La Corte ha affermato infatti, che *“il mero acquisto e la mera vendita di altri titoli negoziabili non possono costituire lo sfruttamento di un bene volto alla produzione di introiti di carattere stabile, dal momento che l'unico reddito risultante da tali operazioni è costituito dall'eventuale profitto al momento della vendita di tali titoli”*⁵².

In altri termini, la cessione di partecipazioni non costituisce di per sé un'attività economica ai sensi della direttiva e quindi non rientra nell'ambito di applicazione della medesima⁵³.

Al contrario, sempre secondo la Corte di Giustizia⁵⁴, la medesima attività di compravendita di titoli può essere considerata un'attività economica rilevante ai fini IVA qualora le operazioni relative alle azioni, alle obbligazioni e ad altri titoli *“sono effettuate nell'ambito di un'attività commerciale di negoziazione titoli o per realizzare un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l'acquisto di partecipazioni”*.

La posizione dei giudici comunitari, dunque, presuppone la possibilità che un medesimo soggetto – anche se costituito in forma societaria – possa avere una *“sfera commerciale”* soggetta ad IVA e una *“sfera privata”* esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta⁵⁵.

⁵¹ Si citano tra le altre, la citata sentenza *“EDM”*, punto 57, e la sentenza *“Floridienne SA e Berginvest SA”*, punto 21.

⁵² Cfr. la citata sentenza *“EDM”*.

⁵³ Si vedano, in particolare, le sentenze: *“Wellcome Trust”*, punti 33-37; *“EDM”*, punti 57-62; 26 maggio 2005, C-465/03, *“Kretztechnik”*, punto 19.

⁵⁴ Si veda sentenza *“EDM”*, punto 59.

⁵⁵ In favore di tale soluzione depone del resto il tenore letterale dell'articolo 4, quinto comma, lettera b), del decreto IVA. Si deve altresì osservare che il Ministero delle Finanze, con la circolare 24 maggio 2000, n. 108/E, in ordine al regime IVA applicabile da società di gestione di porti turistici, si è espressa a favore della possibilità che una società di capitali possa porre in essere, accanto ad operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'imposta, anche operazioni escluse per difetto del presupposto soggettivo ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto IVA.



Sul tema, va segnalata una recente sentenza relativa a una domanda di pronuncia pregiudiziale posta alla Corte di Giustizia nell'ambito di una controversia che contrappone l'amministrazione delle finanze svedese e la società AB SKF (in prosieguo: la «SKF») in merito alla detraibilità dell'IVA versata sulle prestazioni di servizi acquisite dalla SKF nell'ambito della cessione della totalità delle azioni di una filiale e della sua restante quota di partecipazione in un'altra società⁵⁶.

La SKF è la società controllante di un gruppo industriale multinazionale che partecipa attivamente alla gestione delle controllate e fornisce loro, dietro corrispettivo, prestazioni di servizi di tipo gestionale, amministrativo e commerciale. Tali servizi vengono fatturati alle controllate e la SKF è dunque soggetto passivo dell'IVA ai fini di tali operazioni.

La SKF, al fine di procedere a una ristrutturazione del gruppo, intende cedere l'intero pacchetto azionario di una partecipata nonché la propria quota di partecipazioni minoritaria in altra società del gruppo, di cui in passato deteneva il 100 per cento del capitale, alla quale prestava anche, in quanto società madre, servizi soggetti ad IVA. Tale cessione è diretta a liberare capitali per il finanziamento di altre attività del gruppo. Al fine di procedere alle suddette cessioni, la SKF intende ricorrere a prestazioni di servizi in materia di valutazione dei titoli, assistenza nelle negoziazioni e consulenza giuridica specializzata per la redazione dei contratti. Questi servizi saranno soggetti ad IVA.

Le questioni pregiudiziali poste alla Corte riguardano i requisiti per il conferimento del diritto a detrazione, ovvero:

- (a) se l'operazione di cessione delle azioni di una partecipata nei confronti della quale siano state svolte prestazioni di servizi sia un'attività economica che ricade nel campo d'applicazione della sesta direttiva (ora della direttiva IVA);
- (b) in caso di risposta affermativa, se tale operazione conferisca il diritto a detrazione, vale a dire se essa non rientri in alcuna delle esenzioni previste dalla sesta direttiva (ora della direttiva IVA);
- (c) se il diritto a detrazione dell'IVA versata a monte sulle prestazioni di servizi acquisite dalla SKF si applichi alle spese che, pur direttamente connesse all'operazione di cessione delle azioni, possono far parte delle spese generali del soggetto passivo.

⁵⁶ Cfr. la sentenza 29 ottobre 2009, C-29/08, "SKF".



La Corte, tenuto conto della propria giurisprudenza e dei principi di parità di trattamento e di neutralità fiscale, ha stabilito che:

- (1) le valutazioni della Corte, che riconoscono carattere economico al possesso di partecipazioni che comportano un'interferenza da parte della società madre nella gestione delle filiali e delle controllate, valgono anche per i casi di cessione di partecipazioni che pongono fine a tale interferenza. Pertanto costituisce attività economica la cessione della totalità delle azioni, che una società controllante detiene nel capitale sociale di una filiale e in quello di una società controllata alla gestione delle quali la detta società controllante ha preso parte in modo diretto o indiretto, fornendo loro varie prestazioni di servizi a titolo oneroso di tipo amministrativo, contabile e commerciale e per le quali detta società controllante è soggetto passivo IVA. Infatti, dichiara la Corte che *“siffatta operazione presenta un nesso diretto con l'organizzazione dell'attività esercitata dal gruppo e costituisce pertanto il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile del soggetto passivo ...”*;
- (2) la portata dell'esenzione prevista dall'articolo 13, parte B, lett. d), punto 5, della Sesta Direttiva (ora dall'articolo 135, n. 1, lett. f, della direttiva IVA) non è limitata alle operazioni commerciali di negoziazione di titoli, ma comprende invece, tutte le operazioni sulle azioni e sugli altri titoli effettuate sul mercato dei valori mobiliari che comportano atti che modificano la situazione giuridica e finanziaria tra le parti, ossia che *“possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli”*;
- (3) con riguardo alla terza questione, ossia se, sebbene le spese sostenute per l'acquisizione delle prestazioni di servizi a monte siano direttamente connesse all'operazione di cessione delle azioni, sussista nondimeno un diritto a detrazione dell'IVA versata a monte, qualora tali spese facciano parte delle spese generali affrontate dal soggetto passivo per il complesso della sua attività economica, la Corte risponde dichiarando che un soggetto passivo, che ha acquistato prestazioni di servizi per realizzare un'operazione di cessione di azioni di una filiale e di una società controllata rientrante nell'esenzione di cui all'articolo 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva e all'articolo 135, n. 1, lett. f, della direttiva IVA, ha diritto alla detrazione dell'imposta pagata a monte qualora sussista un nesso immediato e diretto tra le spese e il complesso delle attività economiche del soggetto di imposta. Tale diritto non può invece essere riconosciuto nel caso in cui i servizi acquisiti siano specificamente e unicamente collegati alle operazioni esenti a valle. Dirimente a tale proposito è, secondo la Corte, stabilire se *“le spese sostenute possono essere incorporate nel prezzo delle azioni vendute o se esse*



facciano parte soltanto degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni rientranti nella attività economiche del soggetto passivo”.

Ai fini che qui ci occupano, tale ultima conclusione va letta avendo riguardo all’istituto della detrazione così come recepito nel nostro sistema. Come ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti, infatti, il decreto IVA prevede un’indetraibilità specifica dell’imposta relativa a acquisti di beni e servizi che abbiano un nesso immediato e diretto con operazioni esenti solo qualora tali operazioni non rientrino nell’attività propria o siano accessorie a operazioni imponibili. Laddove, invece, il soggetto passivo ponga in essere sistematicamente operazioni esenti e operazioni imponibili, diversamente da altri ordinamenti, il sistema di detrazione (applicabile alla totalità dell’imposta a monte) è il criterio indiretto e forfettario del *pro rata*.

Alla luce delle considerazioni svolte e della sentenza “SKF”, si ritiene di poter giungere alle seguenti conclusioni.

Nel caso di *holding* di gestione ovvero di *holding* miste che esercitano un’attività di interferenza (rilevante ai fini IVA) nella gestione delle partecipazioni, le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni costituiscono un’attività economica. Di conseguenza, i corrispettivi derivanti dalla cessione delle stesse rientrano nel campo di applicazione dell’imposta con applicazione del regime di esenzione di cui all’articolo 10, n. 4), del decreto IVA.

Per la suddetta tipologia di *holding*, dette operazioni rileveranno ai fini del calcolo del *pro rata* di cui all’articolo 19-bis, del decreto IVA, nella misura in cui le stesse siano da considerare o meno oggetto dell’attività propria del soggetto passivo ovvero accessorie a operazioni imponibili (sulla base dei criteri forniti dalla Corte di Giustizia, in particolare, nella sentenza “EDM”, la riconducibilità al calcolo del *pro rata* dovrebbe escludersi in caso di uso estremamente limitato, per l’effettuazione della cessione di partecipazioni, di beni e servizi per il cui acquisto è dovuta IVA).

Al contrario, per una *holding* mista che detenga partecipazioni senza realizzare un’attività di interferenza diretta nella gestione delle stesse, alla luce dell’orientamento dei giudici comunitari, la cessione delle partecipazioni medesime non costituisce operazione rilevante ai fini dell’imposta. Nel caso di specie, dunque, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi afferenti l’operazione in questione dipende dalla esistenza o meno di un nesso delle spese sostenute con il complesso dell’attività economica della *holding*. In particolare, sussiste diritto alla detrazione qualora tali acquisti possano essere ascrivibili alle spese generali di un soggetto passivo che ponga in essere operazioni a valle che danno diritto a detrazione.



8. Applicazione separata dell'imposta

Dopo aver analizzato le problematiche in tema di soggettività passiva delle *holding* e di detrazione dell'IVA (con particolare riferimento alle attività ed alle operazioni da queste realizzate), appare opportuno svolgere alcune considerazioni in merito all'opzione per l'applicazione separata dell'imposta in relazione alle diverse attività che tale tipologia di società, per come visto, tipicamente svolgono.

Come noto, le modalità di applicazione dell'IVA relativamente ai contribuenti che esercitano più attività economiche rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sono disciplinate dall'articolo 36 del decreto IVA.

Il principio generale recato dal primo comma dell'articolo citato prevede che l'imposta sia applicata unitariamente e cumulativamente per tutte le attività esercitate, con riferimento al volume d'affari complessivo.

L'articolo 36 stabilisce, tuttavia, alcune deroghe al principio di applicazione unitaria dell'imposta, disponendo, in particolare, che ad alcune categorie di contribuenti (quali quelli, tra gli altri, con esercizio contemporaneo di imprese e arti o professioni) obbligate all'applicazione separata dell'imposta si aggiungano altre categorie di contribuenti ai quali è concessa la facoltà di applicare separatamente l'imposta in relazione alle varie attività esercitate e quindi anche relativamente ad una sola attività esercitata⁵⁷. Tra questi, tipicamente, vi sono coloro che esercitano contemporaneamente attività che comportano l'effettuazione di operazioni esenti e attività che comportano l'effettuazione di operazioni imponibili all'IVA.

Come ampiamente analizzato nei precedenti paragrafi, in caso di applicazione unitaria dell'imposta, i contribuenti che esercitano simultaneamente attività che comportano l'effettuazione di operazioni esenti e attività che comportano l'effettuazione di operazioni imponibili ed assimilate detraggono l'IVA, o applicando agli acquisti una percentuale di detrazione (c.d. *pro rata*) determinata dal rapporto tra le operazioni imponibili (e assimilate) e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell'anno (comprese le operazioni esenti), ai sensi dell'art.19-bis del decreto IVA, oppure non la detraggono affatto in conseguenza dell'esercizio dell'opzione per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis del medesimo decreto.

⁵⁷ Il terzo comma dell'art. 36 del decreto IVA dispone: "I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività".



L'applicazione unitaria e cumulativa dell'imposta a tutte le attività esercitate potrebbe portare i contribuenti che si trovano nelle situazioni testé illustrate ad essere penalizzati nella detrazione dell'IVA, soprattutto qualora gli acquisti afferenti l'attività che comporta l'effettuazione di operazioni imponibili ad IVA presentino una elevata incidenza, sì da consentire, in termini potenziali, una maggiore detrazione d'imposta. La finalità della disposizione contenuta nell'articolo 36 del decreto IVA consiste proprio nell'eliminazione degli effetti distorsivi che si verificherebbero in presenza di un'applicazione di un metodo forfettario di detrazione, quale è il *pro rata* matematico, a tutte le attività esercitate (sia imponibili che esenti).

Una volta esercitata l'opzione per l'applicazione separata dell'IVA, è necessario individuare in primo luogo gli acquisti di beni e servizi riferibili ad una o ad altra delle attività per le quali l'imposta è applicata separatamente. Tale individuazione risulta essere di agevole applicazione nel caso di acquisti specificamente imputabili ad una o all'altra attività separata.

Nel caso di acquisti di beni e servizi imputabili a entrambe le attività separate (per brevità di seguito anche acquisti o costi promiscui), in conformità alla *ratio* della norma, l'imposta relativa deve essere allocata tra le differenti attività in relazione all'uso promiscuo del bene o del servizio acquistato e quindi detratta all'interno di ogni gestione separata secondo le relative regole, secondo un criterio di ripartizione che sia idoneo ad individuare la concreta misura con cui i beni e servizi acquistati risultano utilizzati, nell'ambito dell'impresa, per ciascuna attività.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, in coerente applicazione dei principi desumibili dalla giurisprudenza comunitaria, per l'individuazione della parte detraibile dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati una *holding* – che svolge un'attività di "interferenza" diretta o indiretta nella gestione delle partecipate nonché una attività finanziaria (con un uso significativo di beni e servizi per i quali l'IVA è dovuta) – che abbia optato per la separazione dell'attività di gestione rispetto a quella finanziaria, dovrebbe procedersi sulla base delle seguenti linee guida:

- detrazione dell'imposta in misura integrale per gli acquisti che abbiano un nesso diretto ed immediato con l'attività che comporta l'effettuazione delle operazioni imponibili di gestione delle partecipazioni⁵⁸;

⁵⁸ In particolare, si veda la sentenza "*Cibo Participations*", relativa ad una società *holding* che detiene cospicue partecipazioni in tre imprese specializzate nel settore delle biciclette, in cui i giudici comunitari hanno rilevato che "*in base al principio fondamentale inerente al sistema dell'IVA e risultante dagli artt. 2 delle direttive prima e sesta, l'IVA si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta l'IVA gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo ... Da questo principio, nonché dal criterio secondo il quale, per conferire il diritto a detrazione, i beni o*



- indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi utilizzati specificamente per l'attività che comporta l'esclusiva effettuazione di operazioni finanziarie esenti⁵⁹;
- detrazione in misura proporzionale, ovvero secondo criteri oggettivi di ripartizione⁶⁰, con riguardo all'imposta relativa ad acquisti di beni e servizi che non abbiano un nesso diretto e immediato con l'una e l'altra attività.

A tale riguardo, ricollegandoci a quanto evidenziato nel precedente paragrafo 5 (***"I finanziamenti erogati alle partecipate"***), sarebbe opportuno verificare in concreto se effettivamente l'attività finanziaria, quale quella di concessione di finanziamenti ad altre società del gruppo, sia caratterizzata dallo svolgimento di una vera e propria (autonoma) attività o meno.

Infatti, a nostro avviso⁶¹, nel caso in cui l'attività finanziaria sia solo "marginale" rispetto a quella principale che genera operazioni imponibili (ovvero, secondo i chiarimenti dei giudici comunitari, nella misura in cui l'attività finanziaria implichi un uso estremamente limitato di beni e servizi per i quali l'IVA è dovuta), una corretta e sistematica interpretazione delle norme dovrebbe giungere a ritenere

- esclusa la possibilità di optare per l'applicazione separata dell'imposta e
- non computabili i corrispettivi derivanti dalla concessione di finanziamenti quali operazioni esenti "strumentali" di cui ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10 del decreto IVA ai fini del calcolo della percentuale di detrazione (c.d. del pro rata), non influenzandola quindi negativamente.

servizi acquistati devono presentare un nesso immediato e diretto con le operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione, discende che il diritto a detrarre l'IVA che ha gravato sui detti beni o servizi presuppone che le spese compiute per acquistare questi ultimi debbano aver fatto parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione. Le dette spese devono pertanto far parte dei costi di queste operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione, le quali profittano dei beni e dei servizi acquistati (v. sentenze citate Midland Bank, punto 30, e Abbey National, punto 28)".

⁵⁹ Resta inteso che, qualora nell'ambito della attività finanziaria, la *holding* effettui operazioni che danno diritto a detrazione (ad esempio finanziamenti a partecipate extra UE ovvero recupero crediti), la detrazione dell'imposta relativa ad acquisti afferenti la attività finanziaria avverrà con applicazione del *pro-rata* matematico.

⁶⁰ In particolare, nel caso di acquisti promiscui, in conformità alla *ratio* della norma, l'imposta relativa deve essere innanzitutto allocata tra le differenti attività in relazione all'uso promiscuo del bene o del servizio acquistato e quindi detratta all'interno di ogni gestione separata secondo le relative regole.

⁶¹ A qualche perplessità potrebbe dare peraltro adito la citata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 305/E del 2008, che come detto appare sul punto piuttosto criptica.



9. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, nel seguito riepiloghiamo il trattamento ai fini IVA delle operazioni che possono essere svolte (cessione di partecipazioni; riscossione di dividendi e interessi attivi da finanziamenti) da parte di una *holding*, a seconda del ruolo svolto dalla stessa nei confronti delle partecipate:

- (i) **Holding di mera detenzione (finanziarie o industriali):** non sono considerate soggetti passivi di imposta, dal momento che la gestione del patrimonio tramite l'esercizio di diritti che derivano dalla titolarità della posizione di socio non costituisce svolgimento, in modo sistematico, di un'attività di produzione di beni e servizi.
- (ii) **Holding di gestione che non effettua operazioni rilevanti ai fini IVA:** trattasi del caso di *holding* la cui attività è volta esclusivamente all'acquisizione di partecipazioni ed alla successiva cessione, ovvero alla gestione delle stesse senza però ricevere alcun corrispettivo a fronte di tale ultima attività.

Pur se la normativa nazionale in materia appare invero equivoca, alla luce della giurisprudenza comunitaria, questa ipotesi potrebbe essere assimilata al caso (i) di *holding* di mera detenzione. Infatti, nonostante la società interferisca nella gestione delle partecipate, non effettuando alcuna operazione rilevante ai fini dell'imposta, la stessa non dovrebbe considerarsi quale soggetto passivo rispetto alle operazioni relative alle partecipazioni medesime⁶².

- (iii) **Holding di gestione che effettua operazioni rilevanti ai fini IVA:** una *holding* assume lo status di soggetto passivo ai fini IVA se (i) svolge un'attività di "interferenza" diretta o indiretta nella gestione delle società partecipate, e (ii) tale interferenza si estrinseca nel compimento di operazioni soggette all'imposta, quali la tenuta della contabilità, la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, ecc..

⁶² Appare comunque dubbio se l'Amministrazione Finanziaria possa invocare tale interpretazione, in presenza di una normativa positiva nazionale che non attribuisce rilievo alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti delle partecipate dalla *holding* che pone in essere l'interferenza. Al riguardo la Corte di Giustizia ha espressamente riconosciuto che un'autorità nazionale non può far valere, a carico di un privato, una disposizione di una direttiva per la quale non si è proceduto alla necessaria attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale: cfr., tra le altre, la sentenza 8 ottobre 1987, n. C-80/86.



Nel caso in cui la *holding* ponga in essere sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto e che non siano accessorie alle prime, la stessa potrà detrarre l'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi in proporzione all'importo relativo alle operazioni del primo tipo, con applicazione del *pro rata* di cui all'articolo 19-bis del decreto IVA.

In particolare, con riguardo alla attività di concessione di finanziamenti nei confronti delle partecipate, occorre distinguere se tale attività abbia o meno caratteri tali da poter essere considerata marginale rispetto alla principale; in caso affermativo, gli interessi attivi percepiti dalla *holding* non dovrebbero essere inclusi nel calcolo del *pro-rata*.

Resta fermo il principio espresso dall'articolo 19-bis, comma 2, del decreto IVA, in forza del quale è indetraibile l'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni esenti che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili.

I dividendi percepiti dalla *holding* non rientrano, invece, in alcun caso, nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto non costituiscono il corrispettivo di una attività economica, e, di conseguenza, non esplicano alcuna rilevanza agli effetti della spettanza del diritto alla detrazione.

- (iv) **Holding mista**: trattasi di *holding* che svolge anche un'attività produttiva di beni e/o servizi. Tali società possono o meno svolgere una attività di gestione delle società partecipate tramite il compimento di operazioni rilevanti ai fini IVA.

Alle stesse si applicano dunque le medesime considerazioni svolte ai punti (ii) e (iii).